

EMENDAMENTO 2.032 ACERBO

Dopo l'art.2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis (Norme a favore dell'industria dei supporti di memorizzazione)

1. Anche al fine di rilanciare l'industria della produzione dei supporti di memorizzazione, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è sospeso, in via sperimentale, il compenso di cui agli articoli 71-septies e 71-opties della legge 22 aprile 1941, n.633.
2. Il maggiore gettito dell'IVA derivante dall'eventuale incremento, per gli effetti del comma 1, delle vendite dei supporti e dispositivi di memorizzazione oggetto dell'equo compenso di cui agli articoli 71-septies e 71 opties della legge 22 aprile 1941, n.633 è destinato alla Società Italiana Autori ed Editori.
3. Nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, ovvero il maggiore gettito sia inferiore a 73 milioni di euro, alla Società Italiana Autori ed Editori è assicurata una compensazione, in aggiunta all'introito di cui al comma 2, fino al raggiungimento di 73 milioni di euro complessivi.
4. Rimangono fermi i criteri di ripartizione, tra gli aventi diritto, del compenso.
5. Il Ministro delle Attività produttive riferisce annualmente al Parlamento riguardo l'andamento del mercato dei supporti e dispositivi di memorizzazione in relazione all'applicazione del presente articolo.

e, di conseguenza, alla Tabella A, voce "Ministero dell'Economia e delle Finanze" apportare le seguenti modifiche:

2008: -73.000

2009: -73.000

2010: -73.000

RELAZIONE TECNICA.

Da alcuni anni l'industria italiana dei supporti di memorizzazione è in declino, nonostante la domanda di tali prodotti sia aumentata nel tempo.

Difatti l'introduzione dell'equo compenso di cui agli articoli 71-septies e 71-opties della legge 633/1941 per la copia privata di materiale protetto da diritto d'autore, sui supporti e dispositivi di memorizzazione degli stessi, ha causato l'incremento del prezzo di vendita al pubblico di tali prodotti sino a raddoppiarlo.

Tale equo compenso, che viene destinato alla Siae e ammonta a circa 73 milioni di euro l'anno, ha quindi causato la contrazione delle vendite degli oggetti sottoposti allo stesso equo compenso, in particolare dei supporti, favorendo tra l'altro la nascita del mercato illegale. Secondo i dati dei produttori, infatti, si è passato da un volume di vendite legali di 266 milioni di euro per cd e dvd registrabili nel 2003 a soli 101 milioni nel 2006. E, quindi, un calo del gettito dell'IVA pari al 20%, cioè: $(165*20)/100 = 33$ milioni di euro.

La sospensione dell'equo compenso dovrebbe far tornare nelle casse dello stato non solo i 33 milioni di euro citati, ma anche buona parte dell'IVA evasa tramite il fiorente mercato illegale dei supporti (secondo alcune stime pari a 4 volte il mercato legale) per un volume complessivo prevedibile pari o superiore allo stesso equo compenso che la SIAE incamera annualmente. Difatti, dal 2003 ad oggi, la domanda complessiva di supporti registrabili è sicuramente aumentata per l'effetto della massiccia diffusione di apparecchi per la registrazione che equipaggiano ormai

tutti i computer nonché dei videoregistratori digitali, ma si è rivolta in prevalenza al mercato illegale.

La norma proposta sospende, in via sperimentale, l'applicazione dell'equo compenso. Ciò dovrebbe di per sé portare all'aumento della domanda legale di supporti e alla contrazione del mercato illegale. L'incremento del gettito dell'IVA viene destinato dalla norma alla SIAE, al fine di ricompensarla dell'equo compenso non più incamerato.

Inoltre, a garanzia della SIAE stessa, l'emendamento prevede in via cautelativa che in ogni caso lo Stato sopperirà ad un eventuale minore introito per la SIAE fino al raggiungimento dei 73 milioni annui.

La copertura prevede, in via cautelativa, la peggiore delle ipotesi (nessun incremento dell'IVA e quindi la copertura totale da parte dello stato). Tuttavia, per le ragioni già esposte, tale ipotesi appare chiaramente irrealistica.

Infine, la norma non contrasta con il diritto comunitario poiché la Direttiva 2001/29/CE stabilisce che il compenso è facoltà degli stati e non obbligo e, inoltre, non stabilisce da chi è dovuto l'equo compenso medesimo.

ACERBO